



COMUNE DI CAMPODOLCINO

Via Don Romeo Ballerini n. 8 - 23021 Campodolcino (SO)
Tel. 0343 50113 – Fax: 0343 53257

Pec: protocollo.campodolcino@cert.provincia.so.it

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE nel Comune di CAMPODOLCINO

Approvato in data con Delibera n.
del Consiglio Comunale di Campodolcino

INDICE

NORME DI RIFERIMENTO

ART. 1	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI A MOTORE
ART. 2	VEICOLI DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE
ART. 3	AUTORIZZAZIONE
ART. 4	OBBLIGHI.....
ART. 5	DIVIETI.....
ART. 6	CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA
ART. 7	SANZIONI.....
ART. 8	SANZIONI ACCESSORIE.....
ART. 9	RICORSO.....
ART. 10	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11	PLANIMETRIE.....

NORME DI RIFERIMENTO

- Ordinanza comunale n. 02/2005, protocollo n. 281 del 15.01.2005 – “Regolamentazione dell'utilizzo delle motoslitte (e veicoli a motore simili) nel territorio di Campodolcino”;

- L. R. 1/10/2014, n. 26 “*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna*”);
- Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modifiche al sistema penale);
- D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.l.vo. 165 del 30/03/2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A.P.);
- D.l.vo n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- Codice Penale – Art. 659 sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- L. R. 28/10/2004, n. 27 “*Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale*”;
- Art. 17, comma 7, del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- Circolare Prefettura di Sondrio in data 14/02/1997, n. 146/12B2 GAB e successive comunicazioni;
- R.R. n. 5/2007 di attuazione art. 11 L.R. 27/2004;
- Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo) ed in particolare l'art. 16: “*comma 1: è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.*”, “*comma 2: i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica*”.

1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI

- 1.1 Nel presente Regolamento il termine “**motoslitta**” si intende applicabile sia a detto specifico mezzo a motore che anche ai **veicoli e mezzi a motore analoghi ad esso**, quali “gatti delle nevi”, “quad cingolati”, veicoli cingolati (es: “moto da neve” - motociclo con sci anteriore e cingolo posteriore), mezzi meccanici tipo “battipista” ed altri veicoli e mezzi a motore atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve. Per comodità e facilità di interpretazione, nel presente Regolamento si useranno di seguito per tutti i mezzi consimili i soli termini “**motoslitta**” e “**motoslitte**”, se non diversamente specificato in quanto paragrafo riferentesi ad altro specifico mezzo a motore;
- 1.2 Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale è **vietata la circolazione di motoslitte e mezzi analoghi** su tutto il territorio del Comune di Campodolcino ad eccezione di quanto previsto agli articoli 2 e 3;
- 1.3 Sono altresì vietati **raduni non preventivamente autorizzati di motoslitte** sulle piste innevate anche nei periodi non interessati dall'apertura degli impianti sciistici;
- 1.4 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per **CIRCOLAZIONE** si intende il **movimento, la fermata e la sosta sulle strade e aree pubbliche o aree aperte al pubblico passaggio, sulle piste da sci e aree innevate** (ovvero in aree non appositamente delimitate e riconducibili inequivocabilmente ad ambiti privati riservati alla proprietà);
- 1.5 È vietata la circolazione ai mezzi cingolati diversi dalle motoslitte da parte di privati che non siano diversamente autorizzati e per l'esercizio di un servizio pubblico e/o privato.

2. MOTOSLITTE DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E DI PROTEZIONE CIVILE – ALTRI MEZZI PRIVATI AUTORIZZATI

Salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore resta inteso che:

- 2.1 Le motoslitte e veicoli o mezzi a motore analoghi di proprietà delle Società di gestione degli impianti sciistici possono circolare per motivi di servizio sulle proprie piste da sci;
- 2.2 Le motoslitte delle forze di polizia, di soccorso, di protezione civile, possono circolare liberamente per motivi di servizio sul territorio del Comune di Campodolcino;
- 2.3 Le **motoslitte di servizio**, autorizzate dal Comune per assistenza meccanica, in caso di guasti ad altre motoslitte possono circolare solamente lungo i percorsi più brevi per il raggiungimento del mezzo guasto e per il solo tempo necessario alla riparazione dello stesso;
- 2.4 I **mezzi meccanici tipo “battipista”** appartenenti ai Consorzi agro-silvo-pastorali facenti

riferimento alle zone di transito delle **motoslitte autorizzate** o i **mezzi meccanici tipo "battipista"** appartenenti a Ditte private incaricate dai Consorzi del servizio di battitura delle piste per le motoslitte, possono circolare solamente lungo i tracciati autorizzati e per il tempo necessario alle operazioni di battitura della neve;

- 2.5 I **mezzi meccanici tipo "gatto delle nevi"** (a suo tempo immatricolati e contrassegnati da **targa numerata di servizio** rilasciata dal Comune) appartenenti alla Società proprietaria dell'albergo/ristorante/bar "Baita del Sole" situato in località Motta Alta, in zona non raggiungibile altrimenti nel periodo invernale, possono transitare, per il solo trasporto di cose e al di fuori dagli orari di apertura delle piste da sci, solamente lungo il tracciato innevato della strada agro/silvo/pastorale che, partendo dalla Frazione Motta, raggiunge la Località "Motta Alta – Baita del Sole".

3. AUTORIZZAZIONE E RILASCIO TARGA NUMERATA

- 3.1 E' consentito il rilascio dell'**autorizzazione** a circolare con motoslitte limitatamente al periodo compreso tra il 1° novembre ed il 1° maggio d'ogni anno, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 di ogni giornata, a condizione che i tracciati siano debitamente innevati ed interdetti al normale traffico veicolare;

- 3.2 L'**autorizzazione** verrà concessa ai richiedenti **esclusivamente per raggiungere il proprio immobile o baita, secondo gli itinerari consueti e più brevi**, ed ai soli membri dei 3 (tre) Consorzi agro-silvo-pastorali le cui abitazioni e baite del territorio da essi sovrinteso sono raggiungibili in inverno unicamente mediante motoslitte: "Consorzio di Bondeno", "Consorzio Alpe Motta" e "Consorzio Valle di Starleggia".

L'autorizzazione verrà concessa previa valutazione dell'istanza presentata dal richiedente all'Ufficio Vigilanza del Comune di Campodolcino su apposito **modello di richiesta** in cui riporti i suoi dati anagrafici, i dati anagrafici di eventuale altro utilizzatore (che sia parente di 1° grado del richiedente), i dati identificativi della motoslitte (marca, modello, cilindrata, numero di telaio) ed autocertifichi la titolarità del possesso dell'immobile da raggiungere (o il contratto di locazione registrato) mediante prova dell'avvenuto pagamento dell'IMU e dei tributi comunali (canone servizio acquedotto e tassa servizio smaltimento rifiuti) per l'anno in corso, allegando i seguenti documenti:

- a) fotocopia del documento di identità del richiedente e indicazione di identità della moglie e/o dei figli maggiorenni autorizzati dal proprietario alla conduzione della motoslitte;
- b) fotocopia della patente di guida di autovetture del richiedente ed indicazione che terze persone eventualmente autorizzate alla conduzione della motoslitte (moglie e/o figli maggiorenni) sono in possesso di patente di guida;
- c) documentazione attestante l'assicurazione della motoslitte per responsabilità civile verso terzi;
- d) solo per gli Alpeggi: autocertificazione attestante le condizioni di abitabilità della baita nei mesi invernali;

- 3.3 L'Ufficio Vigilanza valuterà i *modelli di richiesta* pervenuti con documentazione completa mediante apposizione di timbro datato; il proprietario di motoslitte dovrà poi contattare il Consorzio di cui fa parte per il ritiro della **targa adesiva numerata** da apporre sulla parte anteriore della motoslitte dietro presentazione del *modello di richiesta vidimato* dal Comune, che va in ogni caso conservato dall'utente e che l'utente mostrerà, su richiesta, alle Forze dell'Ordine. L'**autorizzazione** pertanto è costituita dal **modello di richiesta vidimato** dal Comune + la **targa adesiva numerata** rilasciata dal Consorzio di appartenenza;

- 3.4 Le *targhe adesive numerate* rilasciate da ognuno dei Consorzi di appartenenza d'intesa con il Comune, hanno valore di individuazione del mezzo e di autorizzazione al transito alle condizioni di cui al presente Regolamento. La sottoscrizione del *modello di richiesta* comporta l'accettazione del presente Regolamento. I dichiaranti sono responsabili delle documentazioni ed autocertificazioni che, se risultassero comunque inesatte, implicheranno il ritiro del *modello di richiesta* e della *targa adesiva numerata* e le altre eventuali sanzioni;

- 3.5 **Il transito delle motoslitte è autorizzato e consentito esclusivamente:**

- a) alle sole motoslitte in uso agli utenti debitamente autorizzati e muniti di apposita *targa adesiva numerata* dei Consorzi di appartenenza, ed in particolare:

- 1) ai proprietari delle baite nella Località di Bondeno per raggiungere le stesse percorrendo la strada agro/silvo/pastorale Gualdera-Bondeno (di proprietà e gestita dal “Consorzio di Bondeno”) con partenza dalla Località Gualdera (**punto di partenza/arrivo “A”** riportato nella **planimetria “A”** allegata al Regolamento) e **divieto assoluto di percorrenza** della zona situata oltre l'alpeggio di Bondeno, in quanto il territorio a monte è soggetto a vincolo S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria istituito dalla UE) denominato “Val Zerta”;
- 2) ai proprietari delle abitazioni nelle Frazioni Splughetta, Cà de Luc e Starleggia per raggiungere le stesse percorrendo la strada comunale Campodolcino - Starleggia ed ai proprietari delle baite nella Località di San Sisto e negli Alpeggi della plaga per raggiungere le stesse percorrendo ulteriormente, dopo la strada comunale Campodolcino – Starleggia, la strada agro/silvo/pastorale Starleggia-San Sisto (gestita dal “Consorzio Valle di Starleggia”), partendo esclusivamente dalla Località “Acqua Merla” situata nel fondovalle di Campodolcino (**punto di partenza/arrivo “B”** riportato nella **planimetria “B”** allegata al Regolamento);
- 3) ai proprietari delle case e delle baite nella località Motta Alta per raggiungere le stesse percorrendo la strada agro/silvo/pastorale Motta – Motta Alta (di proprietà e gestita dal “Consorzio Alpe Motta”) partendo dalla Frazione Motta (**punto di partenza/arrivo “C”** riportato nella **planimetria “C”** allegata al Regolamento) al di fuori dagli orari di apertura delle piste da sci, rispettando quindi scrupolosamente i seguenti orari di transito: **dalle ore 7:00 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di ogni giornata.**

Il Presidente di ognuno dei 3 Consorzi sul cui territorio di pertinenza è concesso il transito delle motoslitte autorizzate è tenuto, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, a trasmettere all'Ufficio Vigilanza del Comune di Campodolcino l'elenco aggiornato dei titolari di targa adesiva numerata e a trasmettere eventuali aggiornamenti ogni fine mese della stagione invernale;

- b) sugli itinerari indicati nelle planimetrie allegata al presente Regolamento. In esse sono riconoscibili le aree denominate “zone rosse”, evidenziate in mappa con tale colore, ove è assolutamente vietata la circolazione delle motoslitte in quanto aree poste al di fuori degli insediamenti abitativi (case, baite) il cui raggiungimento è autorizzato mediante l'uso di tali mezzi. Presso ognuno dei 3 *punti di partenza/arrivo* dei 3 comprensori dei rispettivi Consorzi, sono posizionati pannelli informativi (dimensioni cm. 135 x 90) con riportate le planimetrie delle rispettive zone e con riportati gli **obblighi** e i **divieti** per la circolazione delle **motoslitte**, elencati nei successivi artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
- c) i titolari di motoslitte provvisti di autorizzazione e relativa targa rilasciate per transitare nel territorio di pertinenza di uno dei 3 Consorzi non possono circolare nei comprensori degli altri Consorzi, se non possedendo idoneo altro specifico titolo per farlo.

4. OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DI MOTOSLITTE

- a) essere in possesso dell'autorizzazione e della targa valide per la stagione invernale in corso;
- b) essere in possesso di **copertura assicurativa** in corso di validità sulla responsabilità civile verso terzi, **intestata al titolare della targa**, dove sia riportato il numero di telaio del mezzo e le generalità del contraente;
- c) essere in possesso di **copertura assicurativa** in corso di validità sulla responsabilità civile verso terzi, dove sia riportato il telaio del mezzo trainato (carrello - slitta) e le generalità del contraente;
- d) essere maggiorenni in possesso di patente di guida almeno di categoria A1 – A2 – A, B1 e superiore;
- e) essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B per traino di slitta adibita al trasporto di merci o persone;
- f) fermarsi ed esibire i documenti richiesti agli Agenti impegnati nei controlli e consentire la visione del numero di telaio;

- g) esporre, in maniera visibile e sulla parte anteriore della motoslitte (cupolino), l'originale del numero di *targa numerata* rilasciato dal Consorzio di appartenenza per la stagione invernale in corso;
- h) portare al seguito durante la guida:
 - 1) documento di guida in originale;
 - 2) copia certificato/contratto assicurativo per responsabilità civile;
 - 3) copia della planimetria del comprensorio di interesse;
 - 4) autorizzazione (costituita dal *modello di richiesta vidimato* dal Comune);
- i) rispettare i cartelli di obbligo, divieto e limitazioni presenti sul territorio;
- j) accedere con motoslitte nel comprensorio del Consorzio di appartenenza esclusivamente dai *punti di partenza/arrivo* autorizzati indicati in planimetria ed al precedente punto 3.5 del presente Regolamento;
- k) far indossare ed allacciare il casco protettivo ai trasportati aventi età minore di anni 14 (quattordici);
- l) regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della pista, del mezzo e del suo carico, quando si incrociano altre motoslitte, pedoni e/o animali ad evitare ogni pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza nei confronti di terzi;
- m) mantenere la destra rigorosa in prossimità di curve/dossi o quando si incrociano altri mezzi, persone o animali;
- n) tenere accese, durante la guida, le luci dei fanali anteriori e posteriori;
- o) rispettare rigorosamente il tragitto più breve fra i *punti di partenza/arrivo* autorizzati e le abitazioni o le baite da raggiungere.

5. DIVIETI

- a) **circolare e/o sostare nelle aree denominate "zone rosse"**, come evidenziato nelle allegate planimetrie "A", "B" e "C" e/o segnalate dai cartelli presenti sul luogo;
- b) circolare con motoslitte priva di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa;
- c) guidare la motoslitte in condizioni psicofisiche alterate;
- d) circolare nei percorsi e/o zone riservate al transito pedonale o di altri veicoli autorizzati e come indicato nell'allegata planimetria e/o dai cartelli eventualmente presenti sul luogo;
- e) circolare/sostare lungo le piste da sci, sugli "skiweg" e tutte le zone interessanti gli impianti di risalita di tali piste;
- f) circolare con motoslitte o altri mezzi cingolati dando la percezione di generare eccessivo rumore e/o emissione eccessiva di gas di scarico tali da creare nocimento;
- g) circolare alla guida della motoslitte senza averne titolo (non essendo titolare della targa adesiva numerata o non essendo persona indicata nel *modello di richiesta*);
- h) circolare liberamente con le motoslitte: **dalle ore 24:00 alle successive ore 07:00** di tutti i giorni (è consentito solo percorrere il tragitto più breve tra la baita di proprietà/affitto, i rifugi/ristoranti – o viceversa - presenti nel comprensorio ed i punti di partenza/arrivo in planimetria indicati "A", "B" e "C").

6. CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

- 6.1 Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al **conducente di fermarsi, di esibire i documenti** di guida, d'identità, di assicurazione, e

visionare il numero di telaio della motoslitte;

- 6.2 In caso di motoslitte in sosta (anche se riportante la *targa adesiva numerata*) ed in assenza del conducente o proprietario, l'Agente è autorizzato a **sollevare l'eventuale telo protettivo** per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato;
- 6.3 In presenza di motoslitte priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione r.c., ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione;
Gli Agenti addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare - *ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981* - per la confisca amministrativa.

7. SANZIONI

Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, *approvato con D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i, dalla L.R. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dalla Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo), si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni di seguito indicate:*

- 7.1 La violazione delle disposizioni delle **lett. a), b), c) e d) di cui all'art. 4** comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 250,00 a € 1.500,00** (in misura ridotta: **€ 500,00**); la violazione delle suddette disposizioni comporta altresì la sanzione accessoria della **revoca dell'autorizzazione, nonché il ritiro della targa adesiva numerata applicando quanto indicato al successivo art. 8.1;**
- 7.2 La violazione delle disposizioni della **lett. f) di cui all'art. 4** e delle **lett. a) e b) di cui all'art. 5** comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 250,00 a € 1.500,00** (in misura ridotta: **€ 500,00**) oltre alla sanzione accessoria del **sequestro cautelare della motoslitte** (vedasi quanto disposto dal successivo art. 8.2);
- 7.3 La violazione delle disposizioni della **lett. g) di cui all'art. 4** e delle **lett. c), d) ed e) di cui all'art. 5** comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 400,00** (in misura ridotta: **€ 100,00**);
- 7.4 La violazione delle disposizioni delle **lett. e), h), i), j), k), l), m), n) ed o) di cui all'art. 4** e delle **lett. f), g) ed h) di cui all'art. 5** e di tutte le altre contenute nel presente Regolamento comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 100,00** (in misura ridotta **€ 50,00**);
- 7.5 **Si applicano le previste sanzioni penali per i seguenti casi:**
- Conducente di motoslitte che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non rispetta l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente ai soggetti coinvolti;
 - Persone coinvolte in un incidente che non pongano in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non si adoperino affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;
 - Conducente che non fornisca le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, non comunichi loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati;
- 7.6 Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione provvedendo a rimuovere la motoslitte fuori dalla pista ed a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti con mezzi idonei nonché informare il Presidente del Consorzio gestore del tracciato od un organo di Polizia;
- 7.7 Nel caso di incidente (anche lieve) ricollegabile al comportamento del guidatore della motoslitte, oltre alla sanzione amministrativa prevista, si applica la sanzione accessoria del ritiro e/o sospensione dell'*autorizzazione* e della relativa *targa adesiva numerata* per il periodo stabilito dall'**Autorità Comunale**, come indicato al successivo art. 8.1;

7.8 Per i cittadini stranieri è previsto il pagamento immediato delle violazioni indicate negli artt. 4 e 5 del presente regolamento, altrimenti si applica la sanzione accessoria del SEQUESTRO del mezzo e la sospensione/revoca dell'*autorizzazione*, fino ad avvenuto pagamento della sanzione ed eventuali spese accessorie e di custodia;

7.9 L'Autorità Comunale ha facoltà di sospendere o revocare l'*autorizzazione* senza alcun preavviso sia al singolo utente che a più utenti, nei modi indicati al successivo art. 8.1, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di ordine pubblico e di incolumità pubblica.

8. SANZIONI ACCESSORIE

8.1 **SOSPENSIONE/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE** - prevede il ritiro della *targa adesiva numerata* per la durata di 30 giorni o per tutta la durata della stagione invernale, periodo che viene stabilito (caso per caso) dal **Sindaco quale Autorità Comunale**;

8.2 **SEQUESTRO** - nei casi ove è previsto il sequestro di motoslitte, tale mezzo viene affidato in custodia a persona e nel luogo/rimessa indicate dal proprietario e/o trasgressore; il luogo per la custodia deve essere situato nella provincia di Sondrio, deve essere privato, non soggetto a pubblico passaggio ed idoneo/sicuro a mantenere il mezzo in buono stato; il custode deve consentire, in qualsiasi momento venga richiesto, il controllo del mezzo da parte degli organi di Polizia ed al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di custodia - *artt. 334 e 335 del C.P.* ;

nel caso non venga nominato un custode o questo non sia ritenuto idoneo il mezzo verrà custodito presso idoneo ricovero indicato dal Comune;

le eventuali spese di custodia e delle operazioni alla stessa pertinenti sono a carico del proprietario, trasgressore e/o custode;

il mezzo sequestrato viene restituito all'avente titolo previo il pagamento di tutte le sanzioni e gli oneri dovuti ma, in ogni caso, solo al termine della stagione invernale.

9. RICORSO

Avverso i verbali di contestazione alle norme contenute nel presente Regolamento, è ammesso ricorso - *ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689* - entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o avvenuta notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto - *a norma dell'articolo 17* - scritti difensivi, documenti e dove possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Per la presente violazione, l'Autorità competente è il **Sindaco del Comune di Campodolcino**.

L'Autorità competente, sentiti gli interessati (ove questi ne abbiano fatto richiesta) esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Sono revocate le precedenti disposizioni emesse da questa Amministrazione e che contrastano con quanto stabilito dal presente Regolamento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente deliberazione.

Il Presidente di ognuno dei 3 Consorzi sul cui territorio di competenza viene autorizzato il transito delle motoslitte autorizzate avrà cura di far conoscere, pubblicizzare e diffondere fra gli utenti proprietari e/o utilizzatori di motoslitte le norme contenute nel presente Regolamento. Inoltre i Presidenti di ognuno dei 3 Consorzi consegneranno ad ogni utente proprietario di motoslitte copia della planimetria del territorio di competenza riportante le zone di transito libero o interdetto.

11. PLANIMETRIE

"A" - planimetria comprensorio di Gualdera-Bondeno;

"B" - planimetria comprensorio Starleggia-San Sisto;

"C" - planimetria comprensorio di Motta-Motta Alta.